



## CITTÀ DI ALESSANDRIA

AREA SVILUPPO TERRITORIALE ED ECONOMICO  
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO  
SERVIZIO PUBBLICI ESERCIZI - POLIZIA AMMINISTRATIVA  
Ufficio Pubblici Esercizi – Autorizzazioni Sanitarie

**OGGETTO:** divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori e/o bottiglie di vetro.

### IL SINDACO

**RICHIAMATA** l'ordinanza n. 584 del 29/06/2009 con la quale, su segnalazione del Questore di Alessandria, si vietava, a tutela della sicurezza urbana, in via sperimentale per n. 6 mesi, la vendita per asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro, dalle ore 21:30 alle ore 05:00, da parte di esercizi di somministrazione, esercizi commerciali ed artigianali ubicati nella zona compresa tra Corso Crimea e Piazzale Curiel, rimanendo invece consentita la somministrazione per il consumo all'interno dei locali e/o nei dehor regolarmente autorizzati;

**VISTA** l'ordinanza n. 1113 del 29/12/2009 relativa a proroga dei termini dell'ordinanza n. 584 del 29/06/2009 per n. 6 mesi, fino al 30/06/2010;

**CONSIDERATO** che i provvedimenti sopra citati erano stati predisposti per contrastare, nella zona antistante la stazione ferroviaria ed in alcune vie limitrofe, forti disagi igienico sanitari consistenti nell'insudiciamento del suolo pubblico determinato dall'abbandono incontrollato delle bottiglie dopo il consumo, nonché il verificarsi di diversi episodi di violenza legati all'abuso di sostanze alcoliche, quali aggressioni e rapine con l'utilizzo di bottiglie di vetro come armi da taglio, con conseguenze talvolta gravi, tanto da obbligare le forze di Polizia ad implementare i servizi di prevenzione e repressione nell'area interessata;

**PRESO ATTO** dei risultati positivi ottenuti, grazie anche all'azione congiunta delle Forze di Polizia che hanno intensificato i controlli a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana della cittadinanza;

**RITENUTO** pertanto di prorogare i termini delle ordinanze sopra richiamate a tempo indeterminato;

**VISTA** la Legge n. 125 del 24/07/2008 che ha ampliato i poteri dei Sindaci confermando la potestà ordinatoria in relazione a specifiche necessità di salvaguardia della sicurezza e della quiete pubblica;

**VISTA** la Legge 689 del 24/11/1981;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.L.vo 267 del 18/08/2000;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 5/8/2008 "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

**VISTO** l'art. 37 dello Statuto Comunale;

## **ORDINA**

per le motivazioni di sicurezza urbana in premessa esplicitate, il divieto a tempo indeterminato di vendita per asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro, dalle ore 21:30 alle ore 05:00, da parte di esercizi di somministrazione, esercizi commerciali ed artigianali, di cui all'allegato elenco che è parte integrante della presente ordinanza, ubicati nella zona antistante la stazione ferroviaria compresa tra Corso Crimea, Piazzale Curiel ed alcune vie limitrofe.

**Rimane consentita, invece, la somministrazione per il consumo all'interno dei locali e/o nei dehor regolarmente autorizzati.**

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimento a terzi dell'azienda commerciale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria per la notifica e l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

**L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;**

**In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.**

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**  
**Prof. Piercarlo Fabbio**

RELATA DI NOTIFICA